



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA



PROVINCIA DI ROMA

Tel. 06-9015601 Piazza C. Leonelli n°15 C.A.P. 00063 www.comunecampagnano.it

Dip. 3° - Politiche Sociali

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2003, DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.98 n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 99, dell'art. 80 comma 20 della Legge 23.12.2000 n. 388, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 595 del 9/7/2004, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 21/09/2004.

IL COMUNE RENDE NOTO CHE

a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro le ore 11.00 del giorno lunedì 22 novembre 2004, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

1. residenza anagrafica nel Comune di Campagnano di Roma;
2. di possedere un contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate ed eventuale ricevuta dell'avvenuto rinnovo;
3. essere in possesso di:
 - a- un'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 10.455,12, rispetto al quale il canone di affitto, con contratto di locazione a titolo di abitazione principale, non avente natura transitoria, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori, incida in misura non inferiore al 14%;
 - b- un'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 12.799,00, rispetto al quale il canone di affitto, con contratto di locazione a titolo di abitazione principale, non avente natura transitoria, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori, incida in misura non inferiore al 24%;

- c- non beneficiare di altre forme di sostegno al pagamento del canone di locazione;
- d- non essere assegnatari, unitamente a tutti gli utilizzatori del medesimo alloggio, di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica o conduttori di immobili ad uso abitativo di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- e- non essere conduttori di alloggi appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8, A/9;
- f- che nessun componente la famiglia anagrafica sia titolare di beni immobili, su tutto il territorio nazionale, in proprietà o in usufrutto o in uso, con valore superiore, ai fini catastali, ad € 15.493,71.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Art. 2 - Nucleo familiare: Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico, alla data di presentazione della domanda e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Per il coniuge, non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, dichiarare gli estremi, i dati dovranno essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Art. 3 - Determinazione della situazione economica e patrimoniale: Concorrono a determinare la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare le seguenti entrate:

- A. **reddito annuo imponibile complessivo** di tutti i componenti del nucleo familiare, (ivi compreso il reddito del coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge legalmente separato, ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli) quale risulta dalla dichiarazione fiscale presentata nell'anno 2004 relativa ai redditi percepiti nel 2003 o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione medesima, redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dalla certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile di cui sopra, i redditi esenti da IRPEF quali pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni di invalidità civili e le indennità di accompagnamento erogate dalla Prefettura e assimilate, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni.

B - Patrimonio mobiliare: va dichiarato, se superiore ad € 500,00, l'importo posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, così come individuato ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221:

- Depositi in conto corrente bancari, postali e assimilati,
- Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati,
- Azioni e quote di organismi di investimento collettivo di risparmio,
- Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati,
- Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie,
- Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato,
- Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione riferiti all'importo dei premi versati,
- Imprese individuali.

C - Patrimonio immobiliare: vanno dichiarati i fabbricati, i terreni edificabili ed agricoli posseduti dai componenti il nucleo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti: I requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando, nonché le condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 5 dello stesso, sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ISEE (D.Lgs. 109/98 e 130/2000) fatta eccezione per le certificazioni sanitarie attestanti la presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap grave ai sensi della legge n.104/1992 o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa, che devono essere allegate alla domanda.

Art. 5 - Punteggio di selezione delle domande: Le graduatorie per la concessione del contributo sono formate sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1. Entità del canone di locazione pagato per l'alloggio occupato con regolare contratto di locazione debitamente registrato, che incida sul reddito ISEE del proprio nucleo familiare come segue:

- per richiedente con ISEE non superiore ad € 10.455,12 (fascia A - art. 1 lettera a-):

A <i>Composizione del nucleo familiare</i>		B <i>Reddito imponibile ISEE Del nucleo familiare</i>		C <i>Incidenza del canone sul reddito</i>	
Numero dei componenti	punti	Euro	punti	%	punti
6 ed oltre.....	100	Fino a € 1.742,52.....	100	Da 40,01% ed oltre.....	100
5.....	90	Fino a € 3.485,04.....	90	Da 30,01% al 40,00%.....	90
4.....	80	Fino a € 5.227,56.....	80	Da 25,01% al 30,00%.....	80
3.....	70	Fino a € 6.970,08.....	70	Da 20,01% al 25,00%.....	70
2.....	60	Fino a € 8.712,60.....	60	Da 14,01% al 20,00%.....	60
1.....	50	Fino a € 10,455,12.....	50	Fino al 14%.....	50

- per richiedente con ISEE non superiore ad € 12.799,00 (fascia B - art. 1 lettera b):

A <i>Composizione del nucleo familiare</i>		B <i>Reddito imponibile ISEE Del nucleo familiare</i>		C <i>Incidenza del canone sul reddito</i>	
Numero dei componenti	punti	Euro	punti	%	punti
6 ed oltre.....	100	Fino a € 2.133,16.....	100	Da 40,01% ed oltre.....	100
5.....	90	Fino a € 4.266,33.....	90	Da 30,01% al 40,00%.....	90
4.....	80	Fino a € 6.399,49.....	80	Da 25,01% al 30,00%.....	80
3.....	70	Fino a € 8.532,65.....	70	Da 20,01% al 25,00%.....	70
2.....	60	Fino a € 10.655,81.....	60	Da 14,01% al 20,00%.....	60
1.....	50	Fino a € 12.799,00.....	50	Fino al 14%.....	50

Art. 6 - Formazione e pubblicazione delle graduatorie: In ottemperanza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 09.07.2004, il Comune predispose le graduatorie definitive degli aventi diritto al contributo.

a. Istruttoria delle domande

L'Ufficio Politiche Sociali del Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, sommando, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente bando.

b. Formazione delle graduatorie

Il Comune entro 30 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione delle graduatorie provvisorie, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuno dei concorrenti.

Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

Avverso il punteggio assegnato, l'interessato può proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La Commissione Comunale, nominata con Del. di G.C. n. 255 del 21/09/2004 per la formazione delle graduatorie, scaduti i tempi utili per la presentazione dei ricorsi, decide sulle opposizioni e formula le graduatorie definitive, che vengono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e trasmesse ai competenti uffici regionali.

Art.7 -Validità delle graduatorie: Le graduatorie conservano la loro efficacia per il periodo di erogazione dei contributi di cui al presente bando, nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione, secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive, entro i termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 09.07.2004.

Art.8 - Termini di presentazione delle domande: I richiedenti che presenteranno domanda entro il 22/11/2004, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, avranno diritto, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione, ad un contributo per l'anno 2003 o frazioni di esso.

La data di registrazione del contratto di locazione deve essere precedente a quella di pubblicazione del bando di concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Saranno escluse dal concorso le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione, circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Art.9 - Entità del contributo: L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone al netto degli oneri accessori quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato e il reddito ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

Il contributo è così calcolato:

- a. per i nuclei con reddito annuo ISEE non superiore ad € 10.455,12, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74 annui.
- b. per i nuclei con un reddito ISEE non superiore ad € 12.799,00, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.324,06 annui.

Condizioni abitative: Per i contratti di affitto, regolarmente registrati all'Ufficio delle Entrate, il contributo viene erogato per l'anno 2003; gli aventi diritto, dovranno presentare, al momento della richiesta di contributo, copia del contratto d'affitto ed

eventuale ricevuta dell'avvenuto rinnovo, copie delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, per il periodo per il quale il contributo verrà erogato (anno 2003 o frazioni di esso).

Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

INFORMATIVA: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (art. 13) i dati forniti dal richiedente il contributo, saranno trattati ai soli fini dell'erogazione del Servizio richiesto e in qualsiasi momento si potrà accedere ai dati forniti per integrarli, modificarli o aggiornarli, contattando personalmente l'Ufficio Politiche Sociali.

L'Amministrazione Comunale, attraverso l'Autorità Finanziaria, effettuerà controlli e verifiche sulle dichiarazioni e sui documenti presentati, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Sindaco
Filippo De Mattia